

Studio Legale
Avv. RICCARDO SCARABEL
Via Schiavonia Nuova n. 77 - 31032 Casale sul Sile (TV)
Tel. 0422 827035 - Fax 0422 786079
pec: riccardoscarabel@pec.ordineavvocatitreviso.it

016/11
TRIBUNALE DI VENEZIA
DEPOSITATO
12 APR. 2019
IL CANCELLIERE
CANCELLIERE E
Maurizio Stevanato

TRIBUNALE DI VENEZIA

RICORSO PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA EX L. N. 3/2012

ACCORDO CON I CREDITORI

Il Sig. LIONELLO BARBIERO (c.f. BRBLL58M02F241X), nato a Mirano (VE) il 02.08.1958 ed ivi residente in via Desman n. 99, rappresentato e difeso nel presente ricorso dall'avv. Riccardo Scarabel (c.f. SCRRCR83P26L407K), del foro di Treviso, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Casale sul Sile (TV), via Schiavonia Nuova n. 77, giusta procura in calce del presente atto rilasciata su foglio separato, il quale dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni al seguente numero di telefax 0422-786079, e/o pec: riccardoscarabel@pec.ordineavvocatitreviso.it

premesse che

- in data 09.08.2018 il ricorrente presentava all'OCC dell'Ordine degli Avvocati di Venezia domanda di accesso al servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento (doc. 1);
- in data 27.08.2018 veniva nominato quale Gestore della crisi l'avv. Marco Giorgio (doc. 2);
- il ricorrente intende avvalersi della procedura di composizione della crisi prevista dalla L. n. 3/2012 e formulare un accordo di ristrutturazione dei debiti da proporre a tutti i creditori.

Tutto ciò premesso il Sig. Barbiero, *ut supra* rappresentato e difeso,

DEPOSITA IL SEGUENTE ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA

SOVRAINDEBITAMENTO

- A) CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'
- B) CENNI STORICI SULL'INDEBITAMENTO
- C) ATTIVO E PASSIVO
- D) PROPOSTA DI ACCORDO
- E) CONCLUSIONI

A) CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Nel caso di specie sussistono i presupposti di ammissibilità, soggettivi e oggettivi, richiesti ai fini della applicazione della disciplina di cui alla L. n. 3/2012.

Quanto ai presupposti soggettivi il Sig. Barbiero non è un soggetto fallibile in quanto dal 2013 lavora come dipendente dell'MG Service Soc. Coop. (come indicato nelle buste paga allegate).

Anche per quanto concerne i presupposti oggettivi il Sig. Barbiero, come si dirà più dettagliatamente nel prosieguo, si trova nel perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, consistente nel solo stipendio.

Infatti, ad oggi, il Sig. Barbiero impegna la quasi totalità di quanto guadagna nel pagamento dei finanziamenti accesi nel corso degli anni e nel pignoramento del quinto dello stipendio, conseguenza di una sentenza di condanna al pagamento di un risarcimento superiore ai 300.000,00 euro.

I finanziamenti, accesi prima del pignoramento, sono serviti a sostenere i costi legali della causa, ad aiutare gli anziani genitori che non sono del tutto autosufficienti sotto il profilo economico, nonché ad aiutare la figlia, la quale, a seguito della separazione dal marito è costretta a crescere da sola una bambina piccola poiché l'ex marito si era trasferito all'estero (solo recentemente è tornato in Italia con una nuova famiglia) e non le paga gli alimenti.

Inoltre, ai fini del presente procedimento, si segnala come il ricorrente non abbia ricorso nei precedenti 5 anni ad analoghe procedure di composizione della crisi, non vi siano attualmente carichi pendenti e si intende fornire tutta la documentazione idonea a ricostruire compiutamente la propria situazione economica.

B) CENNI STORICI SULL'INDEBITAMENTO

La situazione di sovraindebitamento in cui è venuto a trovarsi il ricorrente è dovuta ad una serie di circostanze che concatenandosi l'hanno portato ad una situazione di pressione economico-finanziaria ormai insostenibile.

Ai fini di una maggiore comprensione della sua situazione debitoria è necessario descrivere il contesto sociale e le principali tappe che hanno portato al sovraindebitamento.

Il Sig. Lionello Barbiero abita con la propria moglie, la Sig.ra Perazzato Marina, attualmente disoccupata, a Mirano (VE), in una casa di proprietà della moglie.

Il nucleo familiare del Sig. Barbiero è altresì composto dai genitori dello stesso (doc. 3), i Sig.ri Barbiero Luigi e Minto Miranda, di circa 90 anni, i quali vivono al piano inferiore della casa in cui vive anche il ricorrente e che non sono pienamente autosufficienti, né sotto il profilo economico (potendo contare solo sulla pensione di € 1.000,00 del Sig. Luigi), né per quanto concerne molte attività del quotidiano, soprattutto le più pesanti.

I coniugi Barbiero hanno una figlia di nome Ilenia, maestra delle elementari e divorziata, la quale a sua volta ha una figlia, nata dal rapporto con il precedente marito, di nome Angelica. Al momento della separazione l'ex marito si è trasferito all'estero lasciando Ilenia con il mutuo della casa da pagare e non passandole, ormai da qualche anno, gli alimenti.

Nel periodo dal gennaio 1999 al febbraio 2004 il Sig. Barbiero è stato socio lavoratore come autista all'interno della cooperativa Frigorossa Trasporti Soc. Coop. a R.L.. Allo stesso veniva chiesto dapprima di far parte, quale presidente, del collegio sindacale dal maggio del 2001 al gennaio 2002 e successivamente, per un triennio, di entrare a far parte del consiglio di amministrazione al fine di reintegrare i componenti del detto organo. In entrambi i casi la nomina è stata solo formale, non avendo lo stesso mai partecipato alla gestione generale della cooperativa e continuando a svolgere il solo ruolo di autista.

A causa della *mala gestio* da parte del presidente del consiglio di amministrazione la Frigorossi Trasporti veniva posta in liquidazione coatta e nella persona del commissario liquidatore, veniva promossa nel 2008 una causa di responsabilità contro gli organi amministrativi e di controllo che coinvolgeva anche il Sig. Barbiero e che si concludeva in primo grado nel 2013 con la sentenza di condanna, a diverso titolo, di buona parte dei convenuti (doc. 4).

In particolare il Sig. Barbiero veniva condannato, in solido con altre due parti, al pagamento della somma di € 290.585,00 oltre interessi legali dalla notifica dell'atto di citazione al saldo per responsabilità ex art. 2393 c.c. ed al pagamento, in solido con altre tre parti, della somma di € 205.838,00 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo per responsabilità ex artt. 2393 e 2394 c.c.

La sentenza prevedeva altresì, a carico dei soccombenti, il pagamento delle spese di cui nonché quelle di lite liquidate in € 1.118,00 per anticipazione ed € 28.000,00 per compensi professionali, oltre iva e cpa.

Veniva proposto appello il quale si concludeva nell'aprile del 2018 con una sentenza che confermava la precedente impugnata e condannava il Sig. Barbiero, in solido con un'altra parte, al pagamento delle spese di lite per il giudizio di appello liquidate in € 6.615,00, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15%, iva e cpa (**doc. 5**).

A seguito della prima sentenza di condanna la Frigorossa Trasporti, in liquidazione coatta amministrativa, azionava il recupero forzoso del credito e notificava atto di pignoramento presso terzi alla Soc. Coop. MG Service, dove attualmente lavora il Sig. Barbiero, per la somma di € 323.829,02 oltre spese di notifica del titolo e precetto, interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo e spese e competenze professionali successive occorrente e alla tassa di registrazione della sentenza. (**doc. 6**).

A seguito dell'assegnazione delle somme pignorare dal mese di marzo 2017 viene trattenuta dalla busta paga del Sig. Barbiero la somma di circa 400 euro mensile, come si evince anche dalle ultime buste paghe che si allegano (**doc. 7**).

Come sopra detto il Sig. Barbiero lavora come operaio presso la Soc. Coop. MG Service e percepisce uno stipendio mensile di circa € 1.600,00 al netto del pignoramento, di cui € 300,00 in buoni pasti, che vengono utilizzati dallo stesso per l'acquisto di viveri per la propria famiglia e per i genitori.

Inoltre, in data 04.07.2015 veniva notificata al Sig. Barbiero la cartella esattoriale per € 36.437,16 per il pagamento, in solido con altre due parti, della tassa di registro relativa alla sentenza di primo grado (**doc. 8**).

Recentemente è stato notificato un sollecito di pagamento da parte dell'ente di riscossione da cui emerge che la somma dovuta per la suddetta tassa è già di € 40.660,49 (**doc. 9**).

Inoltre in data 05.03.2019 veniva notificato l'avviso di liquidazione per € 217,50 relativo alla tassa di registro della sentenza di secondo grado (**doc. 10**).

Quanto alla cartella n. 11920170011762317000 che appare nel doc. 8, essa è già stata pagata anni addietro ed è stata fatta formale istanza di sgravio cartella, ad oggi non ancora recepita da Equitalia nonostante numerosi solleciti (**doc. 11**).

Per far fronte alle spese correnti legate alla famiglia e ai costi della causa, il Sig. Barbiero negli ultimi 4 anni è ricorso a dei finanziamenti.

Ed invero, oltre alla situazione in cui versano i genitori, che richiede continui interventi assistenziali ed economici, il Sig. Barbiero ha contribuito negli anni al sostentamento della figlia Ilenia e della nipote Angelica.

A tale situazione si debbono sommare i costi legali di una causa durata quasi dieci anni.

Per tale motivo nel corso degli anni sono stati richiesti i seguenti finanziamenti:

- Finanziamento Agos per € 46.371,62 più interessi, da pagarsi in 120 rate da € 520,50 con ultima rata il 25.04.2020 (**doc. 12** – prospetto di sintesi al 31.05.2018) e con un debito residuo di € 9.379,60 alla data del 15.11.2018 (**doc. 13**).
- Finanziamento Compass n. 17258399 per € 27.048,30 più interessi, da pagarsi in 48 rate da € 562,10 con ultima rata il 28.02.2021 (**doc. 14** - prospetto di sintesi al 31.01.2018) e con un debito residuo di € 15.766,80 alla data del 09.11.2018 (**doc. 15**).

Inoltre con il finanziamento Compass era compresa una carta c.d. "ricaricabile" la quale garantiva un scoperto di fido fino ad € 3.000,00 che è stata utilizzata dal Sig. Barbiero accumulando un debito di € 2.627,51 al 09.11.2018 (cfr doc. 15). Sul punto vi è già l'accordo con la banca per un rientro della posizione debitoria mediante il pagamento di € 150,00 mensili fino al saldo.

Ad oggi, dunque, il Sig. Barbiero sostiene per i finanziamenti richiesti rate per un importo di circa € 1.232,60 mensili a fronte di uno stipendio, al netto del pignoramento, di circa 1.200/1.500 euro.

Gravano, altresì, sul Sig. Barbiero i costi delle polizze della propria auto, di quella della moglie nonché della figlia Ilenia, oltre che alle polizze infortuni propria e della moglie e all'assicurazione della casa (propria e dei genitori) per un costo annuale di € 2.826,00 (doc. 16).

Inoltre, per recarsi al lavoro il Sig. Barbiero percorre circa 80 km al giorno con un costo in termini di benzina (che non viene rimborsata dall'azienda) stimabile in circa 150/200 euro mensili.

Il Sig. Barbiero non è proprietario né di terreni né di immobili (doc. 17) in quanto anche la piccola porzione di giardino attorno alla casa di cui era proprietario al 25% è stata venduta alla moglie per una cifra di € 840,00 con atto notarile del 04.10.2017 (doc. 18, pag. 6).

È necessario precisare che nelle dichiarazioni dei redditi degli ultimi anni del Sig. Barbiero compariva erroneamente la presenza di alcuni immobili (docc. 19-21).

Ed invero tale circostanza è frutto di un mancato recepimento da parte del catasto/agenzia delle entrate della compravendita avvenuta ancora nel 2002 tra il Sig. Barbiero e la moglie (doc. 22).

Nella circostanza la Sig.ra Perazzato acquistava dal marito il 50% circa dell'immobile in cui attualmente vivono i coniugi e i genitori del Sig. Barbiero [l'acquisto aveva ad oggetto alcune stanze che di fatto dividevano la casa in verticale, oggetto nell'ottobre del 2017 di permuta al fine di dividere l'immobile in senso orizzontale (cfr. doc. 18) e ad oggi si sta procedendo con l'accatastamento dell'immobile al primo piano] e di alcune strutture destinate a magazzino che il Sig. Barbiero utilizzava nel periodo precedente al lavoro di autista in cui faceva il venditore ambulante. Tali strutture, cedute dal marito alla moglie nel 2002, fino al recente passato, nonostante fossero di piena proprietà della moglie (doc.

23) non erano state a loro volta "scaricate" dal profilo del Sig. Barbiero, creandogli, di fatto, una fonte di reddito inesistente.

Solo recentemente con le attività di divisione dell'immobile in cui vivono il Sig. Barbiero (primo piano) e i suoi genitori (piano terra) è stato rilevato l'errore e sono state fatte le denunce del caso per la regolarizzazione della situazione.

Emerge, dunque, come lo stipendio del Sig. Barbiero, che gli permetteva, seppur già con dei sacrifici, di mantenere la moglie e aiutare economicamente i genitori e la figlia Ilaria, è diventato insufficiente nel momento in cui egli ha dovuto sostenere i costi di una lunga e onerosa causa civile, aggravati del successivo pignoramento e dai costi di causa legati alla soccombenza.

C) ATTIVO E PASSIVO

Il ricorrente intende formulare un accordo che metta a disposizione dei creditori la somma di € 43.500,00 da ricavarsi attraverso trattenute mensili dallo stipendio per € 725,00 per una durata di 5 anni.

Il Sig. Barbiero, infatti non è proprietario di alcun bene immobile e, pertanto, il suo stipendio, di circa 2.000 euro al mese (al lordo del pignoramento), è l'unica fonte di reddito.

Sul punto è da tenere in considerazione che lo stipendio medio del Sig. Barbiero è frutto anche delle molteplici ore di straordinario a cui lo stesso si sottopone, grazie anche alla disponibilità del datore di lavoro, nonostante il grande sforzo fisico richiesto.

Infatti, il lavoro del ricorrente consiste nell'attività di logistica all'interno di celle frigorifere con temperature sotto lo zero, durante tutta la notte.

Nonostante l'obbligo di passare alcuni minuti in una camera di compensazione, per abituare il corpo alle diverse temperature, il Sig. Barbiero è soggetto spesso a forti emicranie dovute ai forti sbalzi termici e presenta problemi nel riposo, dovendo lavorare di notte e dormire di giorno. Il presente accordo, dunque, permetterebbe allo stesso di poter tornare ad effettuare ritmi di lavoro più consoni alla tipologia di lavoro e alla sua età.

Senza gli straordinari lo stipendio medio passerebbe a circa € 1.500/1.700 mensili.

Infine, le condizioni economiche dei famigliari più vicini (moglie, figlia e genitori) non permettono neppure di ipotizzare la disponibilità di finanza esterna finalizzata a migliorare i termini economici della proposta.

ATTIVO

- Reddito annuo da lavoro dipendente € dai 25k ai 29k ca.
- Reddito da terreni o beni immobili nessuno

Quanto alla posizione debitoria del ricorrente, alla data del deposito del presente ricorso è quantificabile in € 386.000,00 circa, come da tabella riassuntiva che si riporta.

PASSIVO

- Residuo pignoramento Frigorossa Trasporti € 311.462,99
- Spese di lite sentenza 2° grado € 6.615,00
- Cartella n. 1192015000062490002 € 40.660,49
- Avviso di liquidazione tassa di registro € 217,50
- Finanziamento Agos, debito residuo € 9.379,60
- Finanziamento Compass, debito residuo € 15.766,80
- Carta ricaricabile, debito residuo € 2.627,51

TOTALE € **386.729,89**

Nella valutazione della bontà dell'offerta è necessario considerare le spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia ex art. 9, II comma, L. n. 3/2012 e successive modifiche, che si sintetizzano nella sottostante tabella

SPESE MENSILI CORRENTI

- Costo benzina (1920 km/mese / 15 km/l) x € 1,40 € 180,00 ca.
- Viveri per nucleo familiare (buoni pasto) € 300,00
- Ammortamento mensile polizze (auto/casa) € 235,50
- Bolletta gas € 300,00 (doc. 24)
- Bolletta luce € 80,00 (doc. 25)

- Bollette acqua e rifiuti € 15,00 (docc. 26-27)

TOTALE € 1.110,50

Il Sig. Barbiero, dunque, metterebbe a disposizione tutto il proprio stipendio al netto delle spese mensili correnti.

Inoltre si confida di poter ulteriormente abbassare le spese mensili, fornendo così maggior garanzia del rispetto del piano, intervenendo sui alcuni costi quali il gas (attualmente gli immobili del Sig. Barbiero e dei genitori risultano come un'unica casa e pertanto il contatore è unico), le polizze auto (cercandone di più vantaggiose ed evitando di pagare anche quella della figlia Ilenia) e smettendo di pagare le tasse sui rifiuti anche per la quota relativa al padre, come attualmente accade.

Nel conteggio delle spese mensili sono state epurati i costi delle rate dei finanziamenti e del pignoramento che grava sul debitore dei quali si chiede sin d'ora la sospensione.

D) PROPOSTA DI ACCORDO

Avendo quale unica fonte economica lo stipendio, la proposta che il ricorrente è in grado di formulare prevede il pagamento di € 43.500,00 in 5 anni mediante rate mensili di € 725,00 da depositare in un conto dedicato.

Il suddetto importo intende esser così diviso tra i creditori:

- Pagamento integrale e in prededuzione delle spese di procedura, ex art. 13, comma 4-bis, L.n.3/12, pari ad € 3.613,29 (al netto dunque degli importi già versati a titolo di anticipazioni), come da preventivo del 23.10.2018 (doc.28);
- Pagamento integrale e in prededuzione delle spese d'avvocato per la procedura, per estensione dell'art. 13, comma 4-bis, L.n.3/12, pari ad € 1.170,00 (doc. 29);
- Pagamento del creditore privilegiato Agenzia delle Entrate – Riscossione per € 10.000,00, pari al 25% del debito di cui alla cartella n. 11920150006248 di € 40.660,49 e dell'avviso di liquidazione imposta di registro di € 217,50. Le restanti somme dovute dovranno considerarsi degradate in via chirografaria;

- Pagamento del creditore chirografario Frigorossa Trasporti Soc. Coop. a R.L. in Amm. Coatt. per € 27.500,00, pari all'8,5% circa del debito residuo al 31.10.2018 di € 318.077,99 (di cui 311.462,99 quale residuo del pignoramento in essere ed € 6.615,00 delle spese di lite di cui alla sentenza di secondo grado);
- Pagamento del creditorie chirografario Compass Banca S.p.a. con € 919,71, pari al 5% del debito residuo al 09.11.2018 di € 18.394,31 per il contratto di finanziamento n. 17258399 e della carta di credito n. 4163657360516209;
- Pagamento del creditore chirografario Agos Ducato S.p.a. con € 297,00, pari al 3% del debito residuo al 15.11.2018 di € 9.379,60 per il contratto di finanziamento n. 42478127.

Preme evidenziare come agli importi destinati alla Frigorossa Trasporti Soc. Coop. a R.L. in Amm. Coatt. debbano considerarsi anche quelli già incassati in forza della procedura esecutiva RG 787/2017, Trib. Venezia, pari ad € 7.295,20 fino al mese di ottobre 2018 (come da ultimo aggiornamento del creditore), nonché le trattenute dei mesi successivi pari ad € 1.507,40 (cfr. doc. 7), per un importo complessivo di € 8.802,60.

La percentuale di soddisfacimento del creditore, dunque, risulterà superiore a quella sopra riportata.

Quanto invece agli importi destinati all'Agenzia delle Entrate, per il debito nascente dalla tassa di registro del procedimento instaurato nei confronti del debitore, si evidenzia come il Sig. Barbiero sia condebitore con altri 2 soggetti verso i quali l'Agenzia potrà procedere con il recupero del residuo.

Inoltre, il pagamento dell'intero importo da parte del solo Sig. Barbiero farebbe nascere in capo a quest'ultimo un diritto di regresso verso gli altri condebitori di difficile compatibilità con il piano poiché, a sua volta, il credito dovrebbe esser messo tra le poste attive e obbligherebbe il debitore a sostituirsi all'Agenzia e procedere con il recupero dello stesso.

Proprio per l'esistenza di altri condebitori, al fine di non ostacolare il recupero del restante credito da parte dell'Agenzia, si propone che le somme destinate a quest'ultima vengano versate in un'unica operazione una volta accantonate.

Infatti, il pagamento delle rate mensili del piano andrebbe a modificare sistematicamente il credito dell'Agenzia, con rilevanti problemi in termini di determinazione dello stesso in caso di procedure esecutive nei confronti degli altri debitori.

Si evidenzia, inoltre, che nel caso di approvazione del presente accordo le percentuali di soddisfacimento vengono calcolate anche sulle sanzioni e sugli interessi mentre in caso di rifiuto il Sig. Barbiero potrebbe ricorrere alla c.d. "rottamazione ter" che li escluderebbe (procedura a cui il Sig. Barbiero non è ancora ricorso a causa dell'incompatibilità delle rate che si verrebbero a formare con quelle del piano proposto).

MODALITA' DI PAGAMENTO

Come anticipato il debitore propone il pagamento mensile di € 725,00, trattenuti direttamente dallo stipendio, da versarsi in un conto dedicato gestito dallo stesso debitore e con inizio del pagamento delle rate dal mese successivo l'omologa.

Quanto ai criteri di imputazione delle somme mensilmente versate si propone:

- Inizialmente la totale destinazione dell'importo mensile versato per i crediti in prededuzione, fino al totale soddisfacimento degli stessi, a partire da quello dello scrivente avvocato (6,5 mensilità circa);
- L'imputazione di metà dell'importo mensile versato, pari ad € 362,50, con relativo accantonamento fino all'importo totale di € 10.000,00, all'Agenzia delle Entrate - Riscossione, da versarsi poi in un'unica soluzione (27,5 mensilità circa), e di € 362,50 al creditore Frigorossa Trasporti, da accantonarsi e versare al creditore ogni 6 mesi.
- Una volta soddisfatta l'Agenzia delle Entrate, l'importo mensile di € 725,00 verrà imputato interamente alla Frigorossa Trasporti fino al pagamento degli importi di cui al presente piano, con pagamenti semestrali delle somme nel frattempo accantonate (ulteriori 24 mensilità circa).

- Una volta soddisfatto il creditore Figorossa Trasporti il pagamento dei restanti creditori per ordine di credito vantato, dal maggiore al minore (1,5 mensilità circa).

E) CONCLUSIONI

Si ritiene che il presente Piano garantisca il miglior soddisfacimento dei creditori nel rispetto delle prescrizioni di cui alla L. n. 3/2012.

Ed invero lo stesso è articolato affinché possa concretamente esser sostenibile da parte del debitore e riconosce ai creditori privilegiati e a coloro che rappresentano il 60% del credito un soddisfacimento che mediante le normali procedure di recupero del credito non verrebbero garantiti, soprattutto in termini di costi e di tempo.

Inoltre il presente Piano garantisce una percentuale di soddisfacimento maggiore di quella che potrebbe esser prevista dalla liquidazione, sia in termini di attivo messo a disposizione (la liquidazione durerebbe massimo 4 anni per un importo pari ad € 34.800, circa, invece dei 43.500,00 qui previsti), che in termini di ripartizione delle somme, le quali verrebbero totalmente assorbite dal credito dell'Agenzia delle Entrate. Agli altri creditori, infatti, non resterebbe che sperare nel recupero del credito da parte del Sig. Barbiero per il diritto di regresso che poi sorgerebbe nei confronti degli altri condebitori, il cui esito sarebbe totalmente incerto.

Infine anche l'OCC coinvolto ha anticipato di ritenere il piano fattibile, oltre che conveniente, come da attestazione che si allega al presente ricorso o che tutt'al più il medesimo provvederà a depositare nel termine di pochi giorni.

Tutto ciò premesso, il ricorrente, *ut supra* rappresentato

CHIEDE

Che l'Ill.mo Signor Giudice, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi della L. n. 3/2012 voglia:

- Fissare con decreto l'udienza ex art. 10, comma 1, L. n. 3/2012;
- Stabilire idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto;


- Disporre che fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diverrà esecutivo non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari individuali, tra cui il procedimento esecutivo presso terzi n. RG 787/2017, promosso innanzi al presente Tribunale, già in essere;
- Prevedere nel decreto di omologa ogni altro provvedimento che la S.V. Ill.ma ritenga opportuno adottare.

Si allega:

1. Domanda di accesso alla crisi;
2. Nomina Gestore;
3. Dichiarazione sostitutiva stato di famiglia;
4. Sentenza di condanna di 1°;
5. Sentenza di condanna di 2°;
6. Atto di pignoramento presso terzi;
7. Buste paga Sig. Barbiero;
8. Prospetto Equitalia;
9. Sollecito Equitalia;
10. Avviso di liquidazione n. 2018/003/SC/000001305/0/004;
11. Istanza di sgravio cartella;
12. Avviso liquidazione tassa di registro sent. n. 1272/2018;
13. Prospetto di sintesi finanziamento Agos al 31.05.2018;
14. Residuo finanziamento Agos al 15.11.2018;
15. Prospetto di sintesi finanziamento Compass al 31.01.2018;
16. Residuo finanziamento Compass al 09.11.2018;
17. Prospetto polizze;
18. Visura catastale Sig. Barbiero;
19. Atto di permuta/compravendita/donazione del 04.10.2017;
20. Dichiarazione dei redditi del Sig. Barbiero anno 2016;
21. Dichiarazione dei redditi del Sig. Barbiero anno 2017;

22. Atto di compravendita del 13.12.2002;
23. Visura catastale Sig.ra Perazzato;
24. Bollette del gas dic. 2016 - gen. 2019;
25. Bollette della luce dic. 2016 – nov. 2018;
26. Bollette acqua dic. 2016 – lug. 2018;
27. Bollette rifiuti lug. 2016 – dic. 2018;
28. Preventivo OCC;
29. Preavviso di parcella Avv. Scarabel;
30. Relazione di fattibilità OCC.

Casale sul Sile – Venezia, 10.04.2019

Avv. Riccardo Scarabel


MANDATO:

il sottoscritto **LIONELLO BARBIERO** (c.f. BRBLLL58M02F241X), nato a Mirano (VE) il 02.08.1958 ed ivi residente in via Desman n. 99, con riferimento al ricorso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento,

DELEGO

L'Avv. Riccardo Scarabel, del foro di Treviso (c.f. SCRRCR83P26L407K), con studio in Casale sul Sile, via Schiavonia Casale n. 77 (tel. 0422-827035 fax 0422-786079 pec.: riccardoscarabel@pec.ordineavvocattreviso.it) a rappresentarmi e difendermi anche disgiuntamente in ogni fase e grado del presente procedimento, anche d'appello, come nel procedimento d'esecuzione ed eventuali opposizioni, conferendo ogni facoltà di legge comprese quelle di produrre osservazioni, transigere, conciliare, rinunciare agli atti del giudizio ed accettarne la rinuncia, chiamare terzi in causa, proporre impugnazioni, eleggere domicilli, nonché di nominare, sostituire a sé revocare altri procuratori.

Dichiaro di essere stato informato, ai sensi dell'art. 4, co. 3, D. Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Dichiaro di essere stato informato, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge. Dichiaro di essere stato reso edotto circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico.


Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e al R.E. n. 679/2016, di essere stato informato che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, come da informativa separata, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

Prendo, altresì, atto che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità dell'incarico.

Eleggo domicilio presso lo studio del medesimo, in Casale sul Sile, via Schiavonia n. 77.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta, comunque, in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013.

Lionello Barbiero



La firma è autentica

